

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
ROURE

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a
Nato/a a il
tel. cell. fax
Cittadino/a italiano/a, di buona condotta morale ed in godimento dei diritti civili e politici, di professione, residente in codesto Comune, Fraz/Borg., N., in possesso del titolo di studio di conseguito nell'anno presso, con sede in, ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

- per le CORTI DI ASSISE
 per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

ch i e d e

la iscrizione in tali elenchi.

Allega copia del seguente documento di riconoscimento
(la copia del documento va allegata SOLO nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Elettorale)

Roure,

IL RICHIEDENTE

.....

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise -
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:

- della Corte di Assise
 della Corte di Assise di Appello

Seduta del

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....

Descrizione

I cittadini, che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo. Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda va presentata entro il 31 luglio.

L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predisponde l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.

In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.

Requisiti

- Avere la cittadinanza italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
- essere in possesso del diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'assise;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
- buona condotta morale.

Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:

- a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Documentazione da presentare

Domanda di iscrizione all'albo dei giudici popolari

Il modulo va compilato e consegnato all'ufficio protocollo del Comune di Roure

Obblighi e rimborsi

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.

Ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.

Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Aggiornamento elenchi

- 1) Entro il mese di aprile, di ogni anno dispari, il sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise e di Corte di assise di appello. L'iscrizione va fatta entro il 31 luglio;
- 2) entro il mese di giugno deve essere costituita la commissione comunale, composta dal sindaco, o da un suo delegato, e da 2 consiglieri comunali;
- 3) entro il 30 agosto la commissione provvede alla formazione dei due elenchi;
- 4) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d'assise;
- 5) dal 15 settembre al 30 ottobre la commissione mandamentale provvede alla revisione di sua competenza;
- 6) entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla commissione mandamentale sono resi noti in ogni comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto;
- 7) entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d'assise;
- 8) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d'assise.

Normativa di riferimento

- D.P.R. n. 273 del 28 luglio 1989.
- L. n. 405 del 5 maggio 1952 "Ammissione delle donne a partecipare all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nei tribunali per minorenni".
- L. n. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudici di assise".